

SENT. 653/18
R.G. 1158/18
CRON. 2768/18



**UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
DI
GAETA**

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice di Pace di Gaeta nella persona della Dott. Marianna Oliviero alla pubblica udienza del 13.03.2019 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento iscritto al NRG 1158/2018 ed avente ad oggetto “opposizione ex art. 22 L. 689/81 ad ordinanza – ingiunzione “ promosso da rapp. to e difeso dall’Avv. Roberto Iacovacci ,giusta procura a margine dell’atto di opposizione ed elett.te dom.to con lo stesso ,come per legge ,presso la cancelleria del GDP adito

-parte ricorrente-

contro

PREFETTURA DI LATINA in persona del Prefetto p.t. dom.to per la carica C/O Prefettura
Piazza della Libertà - Latina

- parte resistente contumace -

Oggetto : Annullamento Ordinanza –Ingiunzione Prefettizia n. 00036922 del 04.09.18.

Conclusioni : Parte ricorrente concludeva come da ricorso

Parte resistente rimaneva contumace.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di opposizione ex art. 7 D.L.vo n. 150/11 depositato nella cancelleria dell'intestato Giudice in data 23.10.2018 ,parte ricorrente proponeva opposizione all'ordinanza -ingiunzione prot.n. 00036922 del 04.09.18 emessa dalla Prefettura di Latina e notificata il 10.10.2018 con cui si ingiungeva alla stessa il pagamento della somma di € 362,10 per il rigetto del ricorso ex art. 203 CDS al verbale n. 005519/T/18 redatto in data 01.06.18 dalla Polizia Municipale del Comune di Formia per la violazione dell'art. 142 co. 8 CDS .

Con il presente ricorso ,parte ricorrente proponeva opposizione avverso l'ordinanza -ingiunzione suddetta per i seguenti motivi :1) Illegittimità dell'ordinanza - ingiunzione per violazione degli artt. 203 e 204 CDS ;2) Difetto di motivazione dell'ordinanza sulle doglianze già proposta nel ricorso ed in particolare sulla mancanza di idonea segnaletica sul sito di rilevamento e pertanto chiedeva l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'ordinanza prefettizia .

Veniva fissata l'udienza di comparizione per la data del 18.01.19 e la cancelleria provvedeva alle comunicazioni dei decreti alle parti come per legge.

All'udienza del 18.01.19 presenziava parte ricorrente che chiedeva l'accoglimento del ricorso mentre parte resistente rimaneva contumace .

All'udienza del 13.03.19 il presente giudicante ,visti gli atti di causa ,decideva pronunciando il dispositivo in udienza .

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare va dichiarata la contumacia della Prefettura di Latina in persona del lrpt regolarmente avvisata e non comparsa .

In via preliminare va dichiarata l'ammissibilità del ricorso per essere stato proposto nel termine di legge da persona legittimata innanzi al Giudice competente .

Nel merito il ricorso va accolto per quanto di ragione .



Parte resistente non si è costituita regolarmente e non ha depositato alcuna documentazione giustificativa della pretesa creditoria .

La seconda doglianza è fondata.

Va rilevato che secondo la Cass. a Sez. U. n. 1786 del 28.01.2010 i vizi motivazionali dell'ordinanza -ingiunzione non comportano la nullità del provvedimento e quindi l'insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa ,in quanto il giudizio susseguente investe il rapporto e non l'atto e quindi il Giudice potrà e dovrà valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa e non esaminate o non motivatamente respinte solo se riproposte nei motivi di opposizione. Nella fattispecie parte ricorrente ha riproposto la doglianza della mancanza di segnaletica adeguata sul sito di rilevamento , e ciò appare fondato Infatti appare fondata la seconda doglianza di parte ricorrente in quanto parte resistente non ha dimostrato che l'organo accertatore aveva apposto la prevista segnaletica verticale come prevede il "Decreto Bianchi" installata ad adeguata distanza dal sito di rilevamento ex art. 45 CDS e secondo l'art. 79 Reg. Att. al CDS che al comma 5 prevede che i segnali devono essere percepiti e leggibili di notte come di giorno e che va garantito uno spazio di avvistamento tra il conducente ed il segnale stesso libero da ostacoli (curve ,intersezioni ,alberi)per una corretta visibilità .Infatti in tale spazio il conducente deve progressivamente poter percepire la presenza del segnale stradale ,identificarne il significato . Invero l'utilizzazione e l'installazione dei dispositivi di rilevamento elettronico ed automatico della velocità deve essere ben pubblicizzato preventivamente ,per cui gli automobilisti devono essere informati dell'utilizzo sulla strada percorsa di automatismi di rilevamento velocità anche con cartellonistica luminosa intermittente onde consentire all'utente della strada di accorgersi della presenza degli automatismi di rilevamento anche in condizioni atmosferiche non buone (pioggia nebbia) , ed anche nelle ore diurne invernali allorché il buio su strade non illuminate non consente di accorgersi della presenza della cartellonistica verticale fissa contro il disposto dell'art. 79 co 8 Reg. Att. al CDS.



Gli altri motivi di ricorso vengono assorbiti dalla presente decisione .

Vista la natura della decisione esistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Gaeta nella persona della Dott. Marianna Oliviero,definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da _____ contro PREFETTURA DI LATINA in persona del lrpt così provvede:

- 1)Dichiara la contumacia della Prefettura di Latina in persona del lrpt ;
- 2)Accoglie il ricorso e per lo effetto annulla l'ordinanza -ingiunzione n. prot. 00036922 del 04.09.18;
- 3)Compensa le spese di giudizio .

Così deciso in Gaeta li 13.03.2019

27 MAR 2019
IL CANCELLIERE
DOTT. VONA ALESSANDRO

Il Giudice di Pace
Dott. Marianna Oliviero

